



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Marco Tremolada	Presidente
- Dott. Mirco Lombardi	Giudice
- Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da PANZERI S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Bulciago (LC), Strada Statale Briantea n. 13, codice fiscale 01447610138, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Angelo Natale Negri, con l'avv. dall'Avv. Fabio Volpe e l'Avv. Angela Proto;

premesse

- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, con proroga di altri 60 giorni ricorrendo giustificati motivi;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione con il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione prescritta entro il termine stabilito;
- che i Commissari giudiziali hanno segnalato alla ricorrente le seguenti criticità: mancanza di euro 4.535.114,28 nell'ammontare dei crediti ammessi al voto di cui alla classe X (banche garantite), pari al fondo privilegiato per rischio escussione garanzie statali (MCC, FEI e SACE) da parte delle Banche; mancanza dell'elenco creditori suddivisi per classi; impossibilità di ammettere al voto la classe XI (TFM amministratori e collaboratori) per conflitto di interesse ex art. 109, comma 6 CCII;

- che la ricorrente accogliendo le osservazioni dei Commissari Giudiziali, la società ha depositato memoria di precisazioni unitamente alla relativa attestazione integrativa e all'elenco dei creditori suddivisi per classi;
- che i commissari giudiziali hanno formulato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII;

esaminati

- il piano concordatario, che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la prosecuzione dell'affitto del ramo di azienda a Panzeri Stamping Parts Spa, la vendita del magazzino in esecuzione del contratto estimatorio stipulato con l'affittuaria (nonché eventualmente per la parte eventualmente invenduta tramite soggetti specializzati), l'incasso e la compensazione dei crediti (commerciali, tributari e di altro tipo) ed infine la cessione dell'azienda affittata (per cui l'affittuaria ha formulata una proposta d'acquisto);
- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori muniti di prelazione (privilegiati ed ipotecari) con pagamento entro il termine di cui all'art. 109 comma 5° CCII, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari entro 18 mesi dall'omologa, suddivisi in 4 classi: la prima, pagata al 36% e costituita obbligatoriamente dai crediti dei fornitori individuati ai sensi dell'art. 85 comma 3° CCII; la seconda, destinataria della medesima percentuale, comprensiva dei crediti bancari; la terza, sempre con il medesimo trattamento, con portata residuale; la quarta, pagata al 5% ed esclusa dal voto ai sensi dell'art. 109 comma 6 CCII, di cui fanno parte i crediti per TFM di amministratori e collaboratori;
- l'attestazione ex art. 87 comma 3° CCII, nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Bulciago (Lecco), come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la

domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dal liquidatore sociale ed è stato depositato il verbale e la documentazione del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 120 bis comma 1° Cod. Crisi;

- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44, 87 CCII;

- che le attestazioni del professionista indipendente, siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte dei Commissari giudiziali (ad es. questioni riguardanti il contratto d'affitto già individuate nel parere);

- che il pagamento in percentuale dei chirografari sia previsto nel rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami degli artt. 85 e 109 comma 5° CCII;

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale nel campo della fabbricazione di articoli di bulloneria ed indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII, si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;

- che la presente domanda concordataria non sia soggetta ai restrittivi requisiti di ammissibilità di cui all'art. 84 comma 4° CCII, in quanto l'affitto d'azienda concluso anteriormente alla domanda è stato specificamente stipulato "*in funzione della presentazione del ricorso*" come previsto dall'art. 84 comma 2° CCII ed è prevista la cessione dell'azienda, per cui l'affittuario ha formulato offerta;

- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII né dal punto di vista delle formalità di

rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali non ravvisandosi la “*manifesta inidoneità*” del piano a tali scopi;

- che allo stato non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 91 CCII in quanto, come notato dai Commissari giudiziali, la proposta formulata dall'affittuaria non ha natura irrevocabile dato che è, tra l'altro, subordinata alla condizione del mancato recesso *ad nutum* da parte dell'affittuaria;

- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, debba essere determinato, in circa euro 550.000,00, in conformità a quanto indicato nel ricorso;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da PANZERI S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Bulciago (LC), Strada Statale Briantea n. 13, codice fiscale 01447610138;

DELEGA

alla procedura il Dott. Dario Colasanti;

CONFERMA

come Commissari Giudiziali il dott. Pietro Galli e l'avv. Jessica Corti;

DISPONE

ai sensi degli artt. 47 comma 2° lett. c), 105 e 107 CCII, quanto segue:

- La data iniziale per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori è fissata dal giorno 15.5.2025;
- La data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel giorno 30.5.2025 compreso;
- Almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori il Commissario Giudiziale depositerà in Cancelleria l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto ai sensi dell'art. 105 comma 1° CCII;

- Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, se del caso, il Commissario Giudiziale redigerà altresì la relazione integrativa di cui all'art. 105 commi 3°, 4° e 5° CCII;
- Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori;
- Almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni o repliche alle osservazioni altrui, a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, cosicché il Commissario giudiziale ne dà prontamente comunicazione a tutti gli interessati e ne informa il GD;
- Almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il Commissario Giudiziale deposita la propria relazione definitiva;
- Gli eventuali provvedimenti del GD riguardanti le osservazioni e contestazioni saranno adottati almeno 2 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto;
- L'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dal Commissario Giudiziale con apposita comunicazione;
- Il Commissario giudiziale comunicherà prontamente alla società concordataria e ai creditori il presente provvedimento, le relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII e le osservazioni ricevute;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 110.000,00, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che, come già in parte specificato, il Commissario Giudiziale provveda agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII e, a cura del Commissario giudiziale, mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 13/01/2025.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Marco Tremolada